

DELIBERAZIONE N. 7

OGGETTO: Criteri sulla ripartizione fra le gestioni dei trasferimenti dello Stato a titolo di anticipazioni sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali e delle anticipazioni di tesoreria

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 9 maggio 2000)

Visto l'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n.366;

Visto l'art.1 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n.414, "Attuazione della delega conferita dall'art.1, commi 70 e 71, della legge n.549 del 28 dicembre 1995", che ha disposto la soppressione dal 1^a gennaio 1996 del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e la contestuale iscrizione, con evidenza contabile separata, nel F.P.L.D.;

Visto l'art.41 della legge n.488 del 23 dicembre 1999. che ha disposto la soppressione dal 10 gennaio 2000 dei Fondi di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private e per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e la contestuale iscrizione, con evidenza contabile separata, nel F.P.L.D.;

Visti i commi 3 ;e 7 dell'art.35 della legge 23 dicembre 1998, n.448, con i quali vengono previsti trasferimenti di bilancio a titolo di anticipazioni sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali ed, all'occorrenza, anticipazioni di tesoreria

Vista la delibera n.43 del Consiglio di Amministrazione in data 14 aprile 1989, che al punto 7 regola i rapporti finanziari nell'ambito del Comparto dei lavoratori dipendenti e al punto 8 fissa le modalità per la ripartizione fra le gestioni delle anticipazioni di tesoreria;

Premesso che la gestione finanziaria dell'Istituto è unitaria, così come prescritto dall'art.20 della legge n.88189 e che quindi il ricorso ai trasferimenti di bilancio a titolo anticipatorio e alle anticipazioni di tesoreria può essere fatto solamente dopo aver utilizzato tutte le risorse delle gestioni finanziariamente attive,

DELIBERA

i seguenti criteri, che nascono dalle considerazioni svolte nel documento n.1015 del 24 febbraio 2000, prodotto in occasione della 1^a nota di variazione al bilancio preventivo 2000.

Tali criteri, che hanno valore dall'anno 2000 ai fini del consuntivo del relativo esercizio, dovranno essere assunti dagli Organi di gestione per le conseguenti iniziative.

I trasferimenti di bilancio a titolo anticipatorio e le anticipazioni di tesoreria destinate alle gestioni previdenziali, determinati nel loro ammontare complessivo secondo quanto disposto dalla delibera n.43 richiamata in premessa, e quindi al netto delle esigenze delle gestioni assistenziali, devono essere utilizzati:

1. **prioritariamente** per coprire il fabbisogno finanziario, complessivamente considerato, delle contabilità separate del soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private e del soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
2. **successivamente**, per la eventuale parte eccedente, per coprire il fabbisogno delle restanti gestioni previdenziali con i criteri della delibera n.43 di cui in premessa.

Nell'ipotesi in cui il fabbisogno delle contabilità separate di cui al punto sub 1) sia superiore all'apporto dello Stato da destinare alle gestioni previdenziali, la differenza viene coperta con le disponibilità del Comparto dei lavoratori dipendenti. A tal fine il riparto dei fondi disponibili del Comparto dei lavoratori dipendenti viene fatto in misura proporzionale ai rispettivi fabbisogni dei Fondi, delle gestioni e delle contabilità separate che fanno parte del Comparto stesso.

Per quanto detto in premessa, per eventuali ulteriori necessità, si fa ricorso alle disponibilità finanziarie delle gestioni attive.

IL SEGRETARIO
(U. Fumarola)

IL PRESIDENTE
(A.. Smolizza)